

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2338

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANNUNZIATA, GERARDO BIANCO, BINDI, CASTAGNETTI, CICALA, COLA, DEODATO, FANFANI, FISTAROL, IANNUZZI, LADU, LETTA, MANTINI, MILANESE, MONACO, PISTELLI, REALACCI, ROTONDI, RUSSO SPENA, SINISCALCHI, SQUEGLIA

Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, concernenti l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle associazioni senza scopo di lucro

Presentata il 13 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo della presente proposta di legge è quello di estendere alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), i benefici del patrocinio a spese dello Stato con riguardo ai procedimenti penali. La legislazione vigente (legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134), ammette che il gratuito patrocinio venga assicurato anche «agli enti ed alle associazioni» ma con riferimento esplicito ai soli giudizi civili ed amministrativi. Le modifiche legislative intervenute in questi ultimi anni in materia, benché abbiano ottemperato a quei principi costituzionali che contemplano l'assicurazione ai non abbienti dei mezzi per agire e difendersi

davanti ad ogni giurisdizione, purtroppo sul punto in esame non provvedono a colmare la lacuna.

Affinché trovino piena applicazione i dettami costituzionali sull'effettivo diritto alla difesa per tutti i cittadini e affinché l'istituto del gratuito patrocinio abbia una valenza non esclusivamente formale ma reale ed effettiva, si rende necessario intervenire per modificare la legge n. 217 del 1990, introducendo una norma che dissipi dubbi ed eviti interpretazioni restrittive delle disposizioni sul gratuito patrocinio con riferimento alle ONLUS. Queste ultime, in quanto per definizione associazioni senza scopo di lucro e legittimate ad agire in giudizio per la tutela di

interessi collettivi — basti pensare alle loro attività in difesa dei consumatori o nella prevenzione del danno ambientale, con rilevanza anche in campo penale — dovrebbero essere meritevoli di una più attenta considerazione da parte del nostro ordinamento.

D'altra parte, una previsione che le escluda ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio anche nei procedimenti penali sembra essere in palese contrasto con gli

articoli 3 e 24 della Costituzione e rischia di operare una disparità di trattamento e una violazione del principio di uguaglianza, ancora più evidente alla luce della stessa *ratio* fondante della legge vigente (articolo 1, comma 6, della legge n. 217 del 1990), la quale mira proprio ad assicurare il patrocinio gratuito mediante un'accezione molto ampia di tale tutela, con riferimento a tutti i cittadini, ivi compresi gli stranieri e gli apolidi residenti in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica di norme concernenti il patrocinio dello Stato nei giudizi penali).

1. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica ».

ART. 2.

(Modifica di norme concernenti il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi).

1. All'articolo 15-bis, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed ai quali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6 ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0032490